

## **BANDO DI SELEZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE BENEFICIARIE DEGLI INTERVENTI DEL FONDO PARTECIPATIVO**

### **PREMESSE**

- A. con l'art. 26 legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (*legge finanziaria 2009*) la Provincia Autonoma di Trento ("PAT") ha previsto la disciplina di un Fondo Partecipativo, avente lo scopo "di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative" ("Fondo"). Tale Fondo deve essere alimentato anche da capitali privati e deve essere costituito presso un ente gestore selezionato secondo le previsioni del Bando di cui alla deliberazione della Giunta provinciale della PAT ("Giunta") n. 2343 di data 11 novembre 2011;
- B. a seguito di tale selezione, Promocoop Trentina S.p.A. ("Promocoop") è stata individuata come *Gestore del Fondo (nel prosieguo del testo, Promocoop in qualità di Ente Gestore del Fondo sarà definita anche "Ente Gestore")* con determinazione del dirigente del Servizio Commercio e Cooperazione della PAT n. 530 del 1° dicembre 2011. Promocoop ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, i cui principi etici e le cui procedure operative sono qui espressamente richiamati;
- C. con deliberazione della Giunta n. 775 di data 5 giugno 2020, sono stati approvati i nuovi Criteri Attuativi per la gestione del Fondo Partecipativo in attuazione dell'art. 26 L.P. 16/2008. Il Fondo è gestito anche nel rispetto (i) della vigente "Convenzione per la gestione del Fondo di partecipazione al capitale di rischio delle cooperative" ("Convenzione"), stipulata tra l'Ente Gestore e la PAT in data 21 dicembre 2011, aggiornata in data 22 aprile 2013 e rinnovata in data 20 dicembre 2018 con scadenza al 31 dicembre 2023, (ii) del regolamento adottato dall'Ente Gestore come pubblicato sul sito di Promocoop ([www.promocoop.it](http://www.promocoop.it)) ("Regolamento"), nonché (iii) delle deliberazioni di Giunta, fonti alle quali si rinvia integralmente per quanto non disciplinato dal presente Bando;
- D. con deliberazione della Giunta n. 1746 di data 30 ottobre 2020, la Provincia Autonoma di Trento ha deliberato, per l'anno 2020 e in attuazione delle disposizioni straordinarie e temporanee adottate dalla medesima Giunta con deliberazione n. 776 del 5 giugno 2020:
- i. di individuare, quali settori destinatari dell'intervento del Fondo, i settori della cooperazione agricola, sociale, di consumo e di produzione lavoro e servizi;
  - ii. di fissare l'importo massimo della partecipazione del Fondo in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per ogni singola impresa cooperativa in forma di cooperativa sociale, in Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni singola piccola media impresa cooperativa operante nel settore agricolo, consumo e produzione lavoro e servizi e in Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni singola grande impresa cooperativa operante nel settore agricolo, consumo e produzione lavoro e servizi;
  - iii. di quantificare in Euro 20.326.847,53 (ventimilione trecentoventiseimilaottocentoquarantasette/53), l'importo della dotazione pubblica destinato ad alimentare il Fondo per tale anno;
  - iv. di autorizzare, l'Ente Gestore, all'indizione di un bando per complessivi Euro 41.483.362,30,- (quarantunomilione quattrocentottantatremilatrecentosessantadue/30), vincolando l'Ente Gestore alla destinazione delle risorse come di seguito riportato:

SETTORE	IMPORTI
COOPERATIVE NON SOCIALI CON ALMENO 30% SIA DEI SOCI CHE DEGLI AMMINISTRATORI DI ETA' INFERIORE AI 35 ANNI	1.483.362,30
SETTORE AGRICOLO	20.465.116,28
SETTORE CONSUMO	6.511.627,91
SETTORE PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI	8.372.093,02
SETTORE SOCIALE	4.651.162,79
<b>TOTALE BANDO 2020 - COVID-19</b>	<b>41.483.362,30</b>

- v. di autorizzare l'Ente Gestore a modificare la ripartizione attraverso compensazioni delle risorse tra i diversi settori, in ragione delle richieste che saranno ammesse all'intervento del Fondo Partecipativo, nonché a destinare, in assenza di domande idonee, la riserva di fondi agli altri interventi richiesti;
  - vi. di procedere con la rideterminazione proporzionale dei singoli interventi, nel caso le iniziative ammesse a finanziamento siano complessivamente di importo superiore alle risorse a disposizione del bando in questione;
- E. l'Ente Gestore in data 17 novembre 2020 ha deliberato di indire un bando per la selezione delle imprese cooperative operanti nei settori della cooperazione agricola, della cooperazione di consumo, della cooperazione di produzione lavoro e servizi e della cooperazione sociale che potranno beneficiare di interventi del Fondo per una dotazione pubblica per l'anno 2020 pari ad Euro 20.326.847,53 (ventimilionitrecentoventiseimilaottocentoquarantasette/53) e, complessivamente, con una disponibilità di risorse pari ad Euro 41.483.362,30.- (quarantunmilioni quattrocentoottantatremilatrecentosessantadue/30).

## 1. OGGETTO DEL BANDO

- 1.1. L'Ente Gestore invita le imprese cooperative operanti nei settori agricolo, consumo, sociale e produzione lavoro e servizi interessate a beneficiare di interventi del Fondo a presentare un'apposita domanda nel rispetto di quanto previsto nel presente Bando.
- 1.2. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate avvalendosi del *fac-simile* allegato al presente Bando (**Allegato 1**).
- 1.3. Qualora, successivamente alla pubblicazione del presente Bando, dovessero entrare in vigore disposizioni normative e/o regolamentari o atti deliberativi della Giunta che modifichino in tutto o in parte le modalità e i criteri di gestione degli investimenti del Fondo, l'Ente Gestore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare il Bando e/o di modificarlo parzialmente e/o di prorogarne il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Le imprese che presentano domanda ai sensi del presente Bando rinunciano espressamente con la presentazione della domanda di partecipazione a qualunque pretesa a qualsiasi titolo vantata nei confronti dell'Ente Gestore in caso di revoca e/o modifica del Bando stesso da parte dell'Ente Gestore.

## 2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

### 2.1. Requisiti dell'impresa cooperativa

Ai fini della partecipazione alla presente selezione, le imprese cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere una società cooperativa o una società cooperativa europea operante nei settori agricolo, consumo, sociale e produzione lavoro e servizi;
- b) non essere qualificata come impresa in difficoltà ai sensi del diritto dell'Unione Europea<sup>1</sup>;
- c) avere la sede legale e amministrativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
- d) svolgere la propria attività mutualistica principalmente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento<sup>2</sup>;
- e) non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

### 2.2. Requisiti del Piano di Sviluppo

Ai fini della partecipazione alla presente selezione, le imprese cooperative dovranno presentare un Piano di Sviluppo ("**Piano**").

Il Piano deve riportare l'indicazione degli obiettivi che l'impresa cooperativa proponente intende perseguire e delle azioni stabilite per il loro raggiungimento e deve dare evidenza dei presupposti e degli impatti economico – finanziari e patrimoniali per l'implementazione del Piano stesso.

Il Piano deve altresì riportare indicazione degli interventi di sostegno pubblico di cui l'impresa cooperativa proponente ha goduto nell'ultimo triennio, nonché di quelli in eventuale fase istruttoria.

Il Piano proposto deve preventivamente essere validato da un soggetto diverso dall'impresa cooperativa proponente, con comprovata esperienza nel settore cooperativo di riferimento nonché nella predisposizione e nell'analisi di fattibilità di piani di sviluppo aziendali.

Il Validatore deve attestare, secondo professionalità, in particolare:

- a. la prospettiva di concreta attuazione degli obiettivi prefissati;
- b. l'idoneità delle azioni proposte nel Piano di Sviluppo al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- c. la capacità dell'impresa cooperativa proponente di remunerare, annualmente, per l'intero periodo di durata dell'investimento, il capitale eventualmente sottoscritto dall'Ente Gestore;

---

<sup>1</sup> Per "impresa in difficoltà ai sensi del diritto dell'Unione europea" si deve intendere ai fini del presente Bando quella che si trovi in una delle condizioni previste dal diritto italiano per l'apertura nei suoi confronti "di una procedura concorsuale per insolvenza" o, comunque, quella che sia incapace "di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato" [Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) relativa agli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*].

<sup>2</sup> Per impresa cooperativa che svolge "principalmente la propria attività mutualistica nel territorio della PAT" si deve intendere quella che sia in grado di documentare che la maggioranza della sua attività mutualistica sia svolta in favore dei suoi soci cooperatori residenti od operanti in via continuativa nel territorio della PAT.

- d. la capacità dell'impresa cooperativa proponente di rimborsare, alle scadenze previste, il capitale sottoscritto dall'Ente Gestore.

Il Piano deve avere almeno una delle seguenti finalità:

- a. sostenere investimenti innovativi e a forte crescita;
- b. promuovere il ricorso a nuove tecnologie e progetti di ricerca e sviluppo;
- c. consolidare la situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'impresa;
- d. favorire l'aggregazione fra imprese operanti nel settore.

Il Piano, in forza delle disposizioni eccezionali e straordinarie di cui alla deliberazione della Giunta n. 1746 di data 30 ottobre 2020, potrà avere un orizzonte triennale, a prescindere dalla durata dell'investimento, a condizione che, comunque, dia dimostrazione, anche in un'ottica prospettica, di una sua sostenibilità finanziaria ed economico – patrimoniale. In questo caso e per gli investimenti di durata quinquennale e settennale, decorso il primo biennio, dovrà essere predisposto e presentato nelle medesime modalità del Piano originario un aggiornamento del Piano, fino a copertura del periodo residuo di investimento.

Il tasso di remunerazione annuale applicato ai singoli investimenti, a seconda della loro durata, sarà determinato dall'Ente Gestore all'esito dell'istruttoria, tenuto conto del settore economico in cui l'impresa cooperativa opera, nonché delle peculiarità dell'impresa cooperativa stessa e delle caratteristiche del Piano di Sviluppo proposto nel rispetto dei tassi di riferimento indicati dalla Giunta nella delibera n. 1746 del 30 ottobre 2020 come di seguito evidenziati:

TASSO APPLICABILE	
DURATA 3 ANNI	1,20%
DURATA 5 ANNI	1,50%
DURATA 7 ANNI	1,70%

In ossequio a quanto disposto dai Criteri Attuativi del Fondo, qualora l'evoluzione del Piano, del mercato di riferimento, o più in generale del sistema economico nel suo complesso, lo renda necessario, il tasso di remunerazione annuale può essere fatto oggetto di successivo aggiornamento da parte dell'Ente Gestore, previo parere preventivo degli Enti investitori.

Ove l'impresa cooperativa non riconosca tale remunerazione, l'Ente Gestore, previo approfondimento, ha facoltà di recesso.

Per ogni intervento deve essere garantita la partecipazione di capitali privati nel capitale sociale per almeno il 51% (cinquantuno per cento) del valore finanziario dello stesso esclusi eventuali contributi pubblici.

Nelle sole Cooperative appartenenti al settore sociale l'intervento deve essere inteso quale aiuto di "de minimis" con riferimento alla quota di remunerazione calcolata sulla partecipazione al capitale a cui l'Ente Gestore rinuncia. Per tale motivo il Piano deve indicare che l'impresa proponente, se sarà selezionato l'investimento dalla stessa richiesto all'Ente Gestore, rispetterà i vari limiti previsti dall'Unione Europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") computando in tali aiuti anche la quota di remunerazione determinata in relazione a quest'ultimo investimento.



### 3. MODALITA' DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 3.1.** Le imprese partecipanti dovranno far pervenire un'apposita domanda, secondo il *fac – simile* allegato al presente Bando, nel rispetto dell'articolo 1.2 del presente Bando, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con allegata copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia di tale procura conferita con atto pubblico e copia di un documento d'identità valido del procuratore.
- 3.2.** La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, a partire dal giorno 09 dicembre 2020 ed entro, e non oltre, le ore 12.00 del giorno 08 marzo 2021 mediante:
- consegna a mano presso **Promocoop Trentina S.p.A., Via Vannetti, n. 1, 38122, Trento.** La presentazione della domanda presso gli Uffici di Promocoop potrà avvenire previo appuntamento dalle ore 08.00 alle ore 12.45. A tal fine dovrà essere contattata la Segreteria di Promocoop Trentina S.p.A. al numero 0461-263824 oppure tramite email all'indirizzo [info@promocoop.it](mailto:info@promocoop.it). Ai fini della prova del rispetto del termine di cui al presente punto, farà fede il timbro di protocollo apposto dalla Segreteria di Promocoop;
  - invio di plico raccomandato indirizzato a **Promocoop Trentina S.p.A., Via Vannetti, n. 1, 38122, Trento.** Ai fini della prova del rispetto del termine di cui al presente punto, farà fede il timbro postale apposto al momento della spedizione del plico.
- 3.3.** In nessun caso verrà data rilevanza all'ordine cronologico di ricezione delle domande che, laddove ritenute ammissibili, saranno valutate a prescindere dalla loro data di presentazione, purché tempestiva ai sensi del precedente punto 3.2.
- 3.4.** Il Piano consegnato unitamente alla domanda, dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere inserito, all'interno del plico, in busta chiusa che sarà aperta solo in fase di valutazione di cui al successivo punto 4. La domanda di partecipazione e gli altri allegati alla stessa non dovranno invece essere inseriti all'interno di tale busta chiusa. La redazione e la presentazione della domanda di partecipazione avverrà a cura e sotto l'integrale responsabilità dell'impresa partecipante. Non saranno accettate, e comunque costituiranno causa di esclusione, domande incomplete, parziali o non regolarmente compilate.
- 3.5.** L'Ente Gestore in nessun caso rimborserà, neppure parzialmente, le imprese partecipanti dei costi sostenuti per la presentazione delle domande. I costi per la partecipazione, nonché quelli relativi alla stipula dell'eventuale contratto di investimento di cui al punto 5, saranno a carico esclusivo dell'impresa.
- 3.6.** L'Ente Gestore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui entrerà in possesso con il ricevimento del Piano e la relativa documentazione.
- 3.7.** Ogni eventuale informazione o chiarimento riguardante il presente Bando potrà essere richiesta a Promocoop tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [promocooptrentina@pec.cooperazionetrentina.it](mailto:promocooptrentina@pec.cooperazionetrentina.it), purché le richieste di informazioni e/o chiarimenti pervengano entro il 01 marzo 2021. Le risposte a tali richieste saranno pubblicate anche sul sito di Promocoop nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e riservatezza.
- 3.8.** Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, i dati e le informazioni relative a ciascuna domanda di partecipazione al presente bando saranno oggetto di pubblicazione (e periodico aggiornamento) sul sito internet di Promocoop Trentina S.p.A., alla voce trasparenza.

#### 4. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione delle domande presentate, secondo le modalità e termini sopra precisati, è effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore, integrato da un esperto nominato dalla PAT.

4.1. Ai fini della valutazione del Piano, il medesimo dovrà documentare all'Ente Gestore per il suo prudente apprezzamento che:

- a) l'impresa proponente sia in equilibrio economico – finanziario, anche prospettico o, ove l'impresa proponente sia in stato di temporanea difficoltà, le azioni volte a ripristinare, nel medio termine, una situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;
- b) la società proponente sia in grado di restituire integralmente l'importo investito dal Fondo, entro il termine finale pattuito nel contratto di investimento (come *infra* definito);
- c) salvo il caso delle cooperative sociali, l'intervento partecipativo proposto al Fondo possa essere remunerato secondo il tasso di interesse previsto dal presente Bando;
- d) la remunerazione possa essere liquidata annualmente mediante dividendi imputabili a capitale sociale dell'impresa cooperativa proponente;
- e) l'apporto complessivo necessario al Piano di Sviluppo sia coperto per il 30% (trenta per cento) da risorse diverse rispetto a quelle richieste all'Ente Gestore del Fondo, come meglio precisato al successivo articolo 5.3.

4.2. Le domande saranno valutate entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

#### 5. COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTRATTO DI INVESTIMENTO

5.1. L'Ente Gestore comunicherà l'esito dell'avvenuta selezione a tutte le imprese che abbiano presentato, nel termine di cui al punto 3.2, la domanda di partecipazione ed il Piano.


5.2. Le imprese selezionate, prima di ricevere l'intervento dal Fondo, dovranno stipulare un apposito contratto di investimento ("**Contratto**") con l'Ente Gestore e con gli altri investitori ("**Investitori**"), restando inteso che: (i) l'impresa selezionata sarà tenuta a deliberare l'aumento del capitale sociale per un importo pari a quanto indicato nel Piano con emissione di azioni di sovvenzione ("**Aumento**"); (ii) l'Aumento sarà sottoscritto e versato dagli Investitori con la precisazione che l'Ente Gestore sottoscriverà e verserà unicamente dopo che gli altri Investitori avranno versato quanto previsto dall'articolo 3 che segue.

5.3. Il Contratto disporrà, tra il resto, che il capitale sociale sottoscritto in sede di Aumento sia così ripartito:

- a) non più del 70% (settanta per cento) dell'Aumento dovrà essere sottoscritto dall'Ente Gestore;
- b) almeno il 30% (trenta per cento) dell'Aumento dovrà essere coperto dalle risorse provenienti dai soci dell'Impresa Selezionata e/o dall'Ente Consortile cui aderisce l'Impresa Selezionata e/o da uno o più investitori privati individuati dall'impresa cooperativa stessa.

- 5.4. Il Contratto garantirà la parità di trattamento tra tutti gli Investitori e disciplinerà in particolare:
- a) il riconoscimento a favore di ciascun sottoscrittore dell'Aumento del diritto di disinvestire l'intera sua partecipazione sociale nella società partecipata dal Fondo entro tre, cinque o sette anni dall'avvenuto versamento di parte dell'Aumento;
  - b) l'antegazione degli Investitori sia nel conseguimento del dividendo cui l'Ente Gestore subordinerà l'intervento in favore dell'Impresa Selezionata, sia nel rimborso delle partecipazioni sottoscritte in caso di scioglimento dell'Impresa Selezionata;
  - c) termini e condizioni per il periodico monitoraggio dell'andamento economico – patrimoniale dell'Impresa Selezionata;
  - d) l'assunzione degli obblighi relativi al Codice Etico approvato dall'Ente Gestore.
- 5.5. L'Ente Gestore si riserva di revocare la selezione definitiva di cui all'articolo 1 nel caso in cui il Contratto non fosse stipulato entro e non oltre un anno dalla data della comunicazione dell'avvenuta adozione della deliberazione da parte dell'Ente Gestore all'Impresa Selezionata, per fatti imputabili alla stessa.
- 5.6. Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Regolamento e alle Deliberazioni della Giunta richiamate al punto 1 del presente Bando.

Trento, 17 novembre 2020

Ente Gestore Fondo Partecipativo  
Promocoop Trentina S.p.A.  
  
Arnaldo Dandrea  
- Il Presidente -

Allegato:

1 Domanda di Partecipazione e Dichiarazione ex art. 13 D.Lgs 196/2003